



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

UFFICIO TECNICO

SETTORE URBANISTICA - DEMANIO - PATRIMONIO

Via Pietro Mancini, 10 - 87023 Diamante (CS) - Telefono 0985/877512 - Fax 0985/81039-81021

Posta certificata ufficioprotocollo@pec.comune-diamante.it

E-mail ufficiurbanistica.diamante@gmail.com codice fiscale Partita Iva 00362420788

Prot. n. 7117

87023, Diamante, li 21/5/2012

ALBO
ON LINE

Al Responsabile dell'Albo On line
Sede

A) Sigg.ri Sindaci dei comuni di :

Tortora

Praia a Mare

San Nicola Arcella

Santa Maria Del Cedro

Grisolia

Maierà

Belvedere Marittimo

Sangineto

Cetraro

Fuscaldo

Paola

Spett.le Prefettura

Div. Gab.

Cosenza



Oggetto : Richiesta pubblicazione bando di gara procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione tecnica e artistica del tetaro dei Ruderì di Cirella in Diamante . Cig. 4257217E97.

In allegato alla presente presente si rimette copia del bando in oggetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale , con preghiera di restituzione dello stesso alla scadenza del quindicesimo giorno di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Vincenzo ACCARDI





Allegato A

COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

UFFICIO TECNICO

SETTORE URBANISTICA – DEMANIO - PATRIMONIO

Via Pietro Mancini, 10 - 87023 Diamante (CS) - Telefono 0985/877512 - Fax 0985/81339-81021

Posta certificata ufficioprotocollo@pec.comune-diamante.it

E-mail ufficiourbanistica.diamante@gmail.com codice fiscale Partita Iva 00362420788

Prot. n. 3117

87023, Diamante, il 21/5/2012

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
TECNICA E ARTISTICA DEL "TEATRO DEI RUDERI DI CIRELLA", IN
DIAMANTE.

(CIG 4257217E97)

ENTE APPALTANTE

COMUNE DI DIAMANTE – COSENZA-

Via Pietro Mancini n. 10

ufficioprotocollo@pec.comune-diamante.it

1) OGGETTO DEL SERVIZIO

L'affidamento ha per oggetto la concessione in gestione del Teatro dei Ruderi di Cirella, sito in Diamante alla Frazione Cirella in località Montesalerno.

La gestione della struttura comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni:

Le attività che possono svolgersi all'interno del Teatro, sono da individuarsi nelle seguenti tipologie, rispettose della destinazione d'uso dello stesso, e a titolo esemplificativo:

- Gestione tecnica delle strutture e loro pertinenze, impianti di servizio, attrezzature ed arredi, di cui verrà effettuato apposito inventario all'atto della consegna dell'immobile e del servizio gestione; la gestione comprende altresì ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria a svolgere in modo efficiente ed efficace le attività;

- Gestione artistica, gestione delle attività culturali, ricreative e di spettacolo (teatrali, musicali, cinematografiche, ecc.) e istituzionali qui di seguito specificate. Le attività che possono svolgersi all'interno, sono da individuarsi nelle seguenti tipologie rispettose della destinazione d'uso dello stesso e a titolo esemplificativo:

- eventi musicali di vario genere
- rassegne teatrali (spettacoli compatibili con la struttura del locale dato in gestione);
- cicli di conferenze, convegni, dibattiti, proiezioni;

- sono comunque escluse, a qualsiasi titolo, manifestazioni che contrastino palesemente con le finalità dell'amministrazione comunale, le feste private e comunque non consone all'immagine del comune di Diamante.

Poiché si verte in tema di affidamento di concessione di servizi, al presente bando si applica l'art. 30 del D. Lgs. 163/2006, nonché gli articoli del medesimo decreto espressamente richiamati dal presente bando.

2) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Teatro dei Ruderì Di Cirèlla, Diamante (CS) ubicato alla località Montesalerno.

3) CORRISPETTIVO DELL'AFFIDAMENTO

Trattandosi di affidamento relativo alla gestione complessiva del Teatro, che comprende anche la concessione di servizi relativi allo svolgimento di attività teatrali, il corrispettivo delle prestazioni previste nel presente contratto di servizio consiste nel diritto per il concessionario di gestire economicamente le attività oggetto del contratto e quindi introitare le tariffe per l'uso del Teatro e gli incassi delle stagioni teatrali direttamente organizzate dal concessionario ed eventuali altri servizi (biglietteria, prevendita ecc.) messi a disposizione di soggetti a cui viene concesso l'uso del Teatro per spettacoli o iniziative di carattere culturale.

Il Comune di Diamante, al fine di favorire l'attuazione delle attività gestionali, riconosce all'affidatario un contributo, il quale andrà ad integrare i proventi maturati dall'affidatario nello svolgimento delle proprie attività.

Il contributo per la gestione tecnica ed organizzativa della struttura e per la ideazione e la realizzazione del progetto culturale è pari a €. 5.000 per l'anno 2012, e sarà determinato annualmente secondo le disponibilità di bilancio, che verrà erogato per ciascuna annualità teatrale entro fine anno e comunque dietro presentazione di adeguata rendicontazione prevista dal vigente regolamento comunale per l'erogazione di sussidi e contributi.

Il Concessionario è obbligato a versare annualmente al Comune, entro il 31 dicembre di ciascuna annualità teatrale, il canone di stabilito al atto dell'aggiudicazione relativo alla concessione dell'immobile Teatro.

4) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento della concessione avviene con il sistema della procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 37 e 55 del D. Lgs. 163/2006, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 D. Lgs. 163/2006 e secondo i parametri enunciati nel disciplinare di gara.

La valutazione sarà effettuata da un'apposita Commissione, all'uopo nominata ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006, che avrà a disposizione 100 punti, così suddivisi:

a) offerta economica p. 20

Importo offerto in aumento sul corrispettivo annuo a base d'asta di €. 1.000,00 (mille) al netto di IVA.

Alle offerte di maggior rialzo sul prezzo posto a base di gara verrà attribuito il punteggio massimo (20 punti). Alle offerte inferiori verranno attribuiti punteggi secondo l'applicazione della seguente formula

$$P = 20 \times A/V_{max} \quad (P \text{ è uguale a } 20 \text{ moltiplicato } A, \text{ il tutto fratto } V_{max})$$

Dove:

P= punteggio da attribuire all'offerta in esame

V_{max} = valore massimo delle offerte

A= valore dell'offerta in esame

b) Offerta tecnica p. 80 così ripartiti:

Progetto di gestione del servizio di durata triennale: Max 40 punti

Il progetto dovrà essere articolato come segue:

- proposta progettuale complessiva degli spettacoli e manifestazioni comprendente il numero minimo di giornate annue previste all'art. 4 del capitolato d'appalto.

Sistema organizzativo: Max 20 punti

- indicazione del personale tecnico-organizzativo che verrà adibito alla gestione del servizio, distinto per qualifica e competenze.

Progetto di completamento delle attrezzature mancanti: Max 20 punti

Il progetto dovrà contenere l'indicazione dettagliata delle attrezzature di completamento funzionali al progetto di gestione di cui si intende dotare il Teatro.

Ferma restando la facoltà del concorrente di presentazione della documentazione ritenuta più opportuna ai fini di motivata e comprovata formulazione dell'offerta, si precisano, a titolo meramente esemplificativo, i suddetti criteri.

L'offerta relativa ai suddetti criteri, dovrà essere illustrata da una relazione tecnica formato A4 di max 20 pagine con un numero max di allegati in formato A3 pari a 5.

Tale documentazione dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte migliorative dell'Impresa, nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste prodotti anche con il raffronto di tali proposte con le scelte proprie del progetto esecutivo.

Per le proposte del concorrente che la commissione riterrà peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto non accettabili, non si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti ed il concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà eseguire l'intervento, per quanto riguarda le proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del progetto posto a base di gara. La commissione giudicatrice, a tali fini, predisporrà un'apposita relazione illustrativa in ordine alle proposte ritenute inaccettabili.

Si precisa che nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte migliorative presentate.

Le migliori proposte faranno parte integrante del contratto di appalto.

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con tre cifre decimali e l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato "G" del D.P.R. n. 207/2010 in ragione di quella più favorevole per l'amministrazione attraverso l'assegnazione dei punteggi determinati con la seguente formula: $C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$.

Dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

Qualora il numero delle offerte sia pari o maggiore di tre, l'assegnazione dei coefficienti da applicare agli elementi qualitativi costituenti il valore tecnico dell'offerta sarà effettuata secondo la metodologia di cui all'allegato "G" del D.P.R. n. 207/2010 (confronto a coppie).

per quanto riguarda

Qualora il numero delle offerte da sottoporre a valutazione sia minore di tre, in sostituzione del metodo del confronto a coppie, il coefficiente $V(a)$ relativo agli elementi qualitativi sarà

determinato attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente, tra 0 e 1, da singoli Commissari

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto. Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente "all'offerta tecnica". Qualora anche i punteggi attribuiti al "valore tecnico" dovessero essere uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.

A corredo dell'offerta tecnica, il concorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 5), lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006, dovrà allegare l'eventuale motivata e comprovata dichiarazione che i dati quali informazioni fornite con l'offerta tecnica stessa costituiscano segreti tecnici o commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nella forma della sola VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in presenza dei presupposti indicati nell'art. 13, comma 5) del D. Lgs. n. 163/2006 e previa comunicazione ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti. In mancanza di presentazione della suddetta dichiarazione l'Amministrazione consentirà ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica. In ogni caso l'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione definitiva.

Non saranno ammesse alle successive operazioni di gara quelle offerte che non avranno raggiunto il punteggio minimo di 50 punti relativo al progetto tecnico.

L'apertura della busta 2 "Offerta economica" verrà effettuata in seduta pubblica dandone comunicazione ai concorrenti ammessi a mezzo avviso, pubblicato sul sito online dell'ente.

L'aggiudicazione sarà pronunciata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto (Max 100 punti)

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida ritenuta congrua.

All'affidatario sarà data immediata comunicazione. L'affidatario si intende vincolato con la sottoscrizione dell'offerta, mentre per l'Amministrazione appaltante non sussisterà alcun vincolo fino alla data di esecutività della determinazione di aggiudicazione ai sensi di legge.

Nel caso in cui la ditta aggiudicatario per qualunque causa rinunciasse alla stipula del formale contratto, perderà il diritto al rimborso della cauzione provvisoria e resta salva ed impregiudicata l'azione dell'Amministrazione appaltante per il riconoscimento di eventuali maggiori danni.

L'Amministrazione procederà alla valutazione dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006. Nella valutazione dell'anomalia delle offerte si terrà conto altresì dei costi sostenuti dall'impresa per la sicurezza, la quale dovrà dimostrare che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dal prezzo o dal mercato, come previsto dal citato art. 86 c. 3bis del D.Lgs. n. 163/1996, introdotto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 l'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli a campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertificazione procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 38 lett. h) del D.Lgs. n. 163/2006.

I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione verranno comunque effettuati nei riguardi del primo e secondo classificato.

5) DURATA DEL SERVIZIO

La durata contrattuale del servizio è di TRE anni con decorrenza dalla data che verrà indicata nel contratto (data del verbale di consegna della struttura) da stipularsi, con l'aggiudicatario, in forma pubblico-amministrativa e non è consentito il rinnovo tacito.

6) MODALITÀ E CONDIZIONI

Le modalità e le condizioni organizzative minimali di gestione del servizio, a cui il concessionario dovrà attenersi e che non potranno essere derogate ma solo integrate dalle condizioni offerte in sede di gara, sono analiticamente descritte nel capitolato speciale. Tutte le attività richieste dovranno essere effettuate dal soggetto gestore con propria organizzazione, nel rispetto delle normative vigenti inerenti la gestione e la conduzione di strutture adibite a rappresentazioni teatrali e/o cinematografiche, e nel rispetto delle disposizioni dell'Amministrazione comunale.

7) PREZZO A BASE DI GARA

È previsto il pagamento di un canone annuo a base di gara di € 1.000,00 (MILLE) sottoposto a rialzo, che il gestore dovrà pagare all'Amministrazione Comunale di Diamante.
Non saranno prese in considerazione offerte economiche al ribasso.

8) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché i raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti e consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 del Codice Civile regolarmente iscritti alla Camera di Commercio nei settori di attività di "Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche", "Attività creative, artistiche e di intrattenimento" o equivalenti che operino nel campo della produzione o della gestione di attività teatrali/spettacolari o nella gestione di strutture teatrali, anche a livello internazionale.

Sono inoltre ammessi a partecipare alla gara anche le Fondazioni, Enti, Associazioni con personalità giuridica che abbiano tra le proprie finalità istituzionali le seguenti attività: promozione e realizzazione di eventi, spettacoli e manifestazioni culturali, gestione diretta di teatri e valorizzazione del relativo patrimonio culturale.

Se trattasi di società stabilite in altri Stati membri dell'Unione Europea, devono provare la propria iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C del D.Lgs. n. 163/2006, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale è stabilito.

Si precisa che ai sensi dell'art. 37 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, come sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 113 del 31.07.2007, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi dell'art. 37 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 è consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile anche se non ancora costituiti. In questo caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, o i consorzi ordinari di concorrenti, dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di ora, e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006.

I concorrenti dovranno rendere apposita autodichiarazione, corredata da copia del documento di identità, come da allegato schema riportato come allegato C.

10) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

Come previsto dall'art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro stato membro residenti in Italia, devono provare la loro iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura nei settori di attività di "Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche", "Attività creative, artistiche e di intrattenimento" o equivalenti. Le Fondazioni, gli Enti e le Associazioni devono avere personalità giuridica ed il loro statuto deve prevedere tra gli scopi istituzionali le seguenti attività: promozione e realizzazione di eventi, spettacoli e manifestazioni culturali, gestione diretta di teatri e valorizzazione del relativo patrimonio culturale. Se si tratta di un cittadino di altro stato membro non residente in Italia deve provare la sua iscrizione secondo le modalità vigenti nello stato di residenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI del D.Lgs. n. 163/2006, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale è stabilito.

11) INDIRIZZO E TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il termine perentorio per la presentazione delle offerte è fissato, a pena di esclusione, alle **ore 12.00 del giorno 5 giugno 2012.**

Il plico, sigillato sui lembi di chiusura, contenente al suo interno 3 (tre) buste sigillate sui lembi di chiusura e specificatamente

- a) busta con domanda di partecipazione e documentazione;
- b) busta offerta tecnica;
- c) busta offerta economica;

dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, a scelta del concorrente in uno dei seguenti modi:

- mezzo del servizio postale raccomandato;
- mediante consegna a mano diretta;
- mediante Agenzia di raccolta autorizzata.

Tutte le offerte pervenute oltre il suddetto termine non saranno ritenute valide e non si darà, pertanto, apertura del relativo plico. Sul plico, debitamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà essere apposta la seguente dicitura:

Al Comune di Diamante

UFFICIO TECNICO - SETTORE PATRIMONIO

"Offerta per la concessione in gestione del Teatro del Ruderi di Cirella"

nonché il nominativo dell'impresa partecipante, l'indirizzo della stessa incluso il codice fiscale e partita IVA, il numero di fax e l'eventuale indirizzo e-mail-

12) DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

Seduta pubblica il giorno **8 giugno 2012 alle ore 10:00** presso la sede comunale ubicata alla Via Pietro Mancini n. 10 Ufficio Tecnico comunale Piano Secondo.

Si precisa che la valutazione delle offerte tecniche avverrà in sede riservata.

13) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:

L'Aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo del contratto, determinato ai fini fiscali e della stipula del contratto di affidamento in Euro 180.000,00 compreso di IVA come per legge.

La cauzione dovrà essere costituita con le modalità previste all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

L'Aggiudicatario sarà, altresì, tenuto a sottoscrivere una idonea polizza assicurativa per responsabilità civile per danni arrecati a terzi (compreso il Comune di Diamante); al riguardo si precisa che il massimale di polizza non potrà comunque essere inferiore ad Euro 500.000,00.

Detta polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Diamante.

La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta per tutta la durata della concessione (anni tre).

Eventuali variazioni da apportare alla polizza, dovranno essere preventivamente concordate con il Comune di Diamante.

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto a sottoscrivere polizza assicurativa contro il rischio di incendio per un importo pari al valore dell'immobile, valutato in complessivi Euro 1.550.000,00.

14) VALIDITA' DELL'OFFERTA:

Le offerte avranno una validità di (180) giorni a partire dalla data ultima utile per la presentazione delle stesse.

15) TUTELA DEI DATI PERSONALI:

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per la concessione del servizio in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con fedeltà e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.

16) FACOLTA' DELLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento senza che i concorrenti possano pretendere alcunché a titolo di indennizzo, risarcimento, rimborso spese o qualunque altro titolo.

17) CAUSE TASSATIVE DI ESCLUSIONE

Oltre che nei casi espressamente previsti dal presente bando e relativo Capitolato Speciale, Ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del D. Lgs. 163/2006, saranno esclusi dalla presente gara i concorrenti che non avranno adempiuto alle prescrizioni previste dal codice dei contratti pubblici e dal regolamento e ad altre disposizioni di legge vigenti. Costituiscono, altresì, cause di esclusione: casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla rispondenza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero, casi di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

18) INFORMAZIONI E ACQUISIZIONE DOCUMENTI DI GARA:

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al Disciplinare di Gara e al Capitolato Speciale, oltre che al D.Lgs. 163/2006, allegato come ALLEGATO B.

I suddetti documenti sono visionabili all'indirizzo Internet sopra indicato e ovvero sono reperibili presso l'Ufficio Tecnico comunale Settore Urbanistica Demanio e Patrimonio di questo Comune nei giorni lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 (tel. 0985/81398 ; fax 0985/81539 - 0985/81021 indirizzo di posta elettronica: ufficiourbanistica.diamante@gmail.com

Per eventuali informazioni o chiarimenti attinenti il servizio oggetto del presente bando oppure relativi alla procedura di gara potranno essere richiesti al Settore Patrimonio del Comune tel. 0985/81398.

19) SOPRALLUOGO: (Obbligatorio)

Il rappresentante dell'impresa concorrente (amministratore o dipendente tecnico espressamente delegato) dovrà recarsi, previo precedente appuntamento telefonico, presso l'Ufficio Patrimonio, sito in Via Pietro Mancini n. 10 esclusivamente nei giorni di mercoledì e/o venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 per il sopralluogo presso i locali oggetto del servizio, portando una fotocopia semplice del certificato della C.C.I.A.A. se amministratore, ovvero delega della ditta dalla quale risulti che è un dipendente tecnico della ditta stessa, ovvero procura notarile dell'incaricato autorizzato, dovrà rappresentare una sola impresa concorrente. A tal fine il responsabile del procedimento rilascerà apposita certificazione che dovrà essere inserita, pena l'esclusione, nella busta "1" Documentazione amministrativa";

20) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Vincenzo VACCARO responsabile del Settore Urbanistica, Demanio, Patrimonio del comune di Diamante.

Diamante, lì 21 MAGGIO 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Vincenzo VACCARO



www.Albopretorionline.it 2010512

Allegato B



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

UFFICIO TECNICO

SETTORE URBANISTICA – DEMANIO – PATRIMONIO

Via Pietro Mancini, 10 - 87023 Diamante (CS) - Telefono 0985/877512 - Fax 0985/81530-81021

Posta certificata ufficioprotocollo@pec.comune-diamante.it

E-mail ufficiourbanistica.diamante@gmail.com codice fiscale Partita Iva 09362420788

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE TECNICA ED ARTISTICA DEL "TEATRO DEI RUDERI DI CIRELLA" IN DIAMANTE

art. 1 – Oggetto della concessione

L'oggetto del presente capitolato riguarda la concessione in gestione del Teatro dei Ruderi di Cirella, sito in Diamante alla Frazione Cirella in località Montasalerno.

La gestione della struttura comprende tutte le attività che possono svolgersi all'interno del Teatro, che sono da individuarsi nelle seguenti tipologie, rispettose della destinazione d'uso dello stesso, e a titolo esemplificativo:

1) Gestione tecnica delle strutture e loro pertinenze, impianti di servizio, attrezzature ed arredi, di cui verrà effettuato apposito inventario all'atto della consegna dell'immobile e del servizio gestione;

2) Ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria a svolgere in materia efficiente ed efficace le attività;

3) Gestione artistica: gestione delle attività culturali, ricreative e di spettacolo (teatrali, musicali, cinematografiche etc.) e istituzionali qui di seguito specificate:

- eventi musicali di vario genere
- rassegne teatrali (spettacoli compatibili con la struttura del locale dato in gestione);
- cicli di conferenze, convegni, dibattiti, proiezioni;
- sono comunque escluse, a qualsiasi titolo, manifestazioni che contrastino palesemente con le finalità dell'amministrazione comunale, le feste private e comunque non consone all'immagine del comune di Diamante

art. 2 – Identificazione struttura

L'immobile oggetto del presente capitolato risulta così composto, come da allegata Planimetria:

- palco;
- bagni e servizi;
- beni mobili, arredi, poltrone, attrezzature tecniche e funzionali, e quant'altro come da tabella degli oggetti inventariati e predisposta dal competente Settore Patrimonio.

L'inventario dei beni in dotazione sarà nuovamente redatto in contraddittorio con l'Aggiudicatario.

Il numero dei posti a sedere fra tribuna e parterre non potrà superare i 1.500 (millecinquecento) salvo diversa decisione che sarà stabilita di volta dalla commissione spettacoli.

art. 3 – Durata. Recesso anticipato.

La concessione avrà la durata di anni TRE con decorrenza dalla data di stipula del contratto o dal diverso termine nello stesso indicato, da stipularsi, con l'aggiudicatario, in forma pubblico-amministrativa.

L'Ente Concedente potrà, tuttavia, recedere in qualunque momento dal contratto dandone preavviso scritto di 90 giorni.

art. 4 - Natura e contenuti minimi dei servizi richiesti. Utilizzo dei locali.

Il Concessionario si occuperà della gestione sia artistica che tecnico-organizzativa della struttura, impegnandosi a realizzare una programmazione artistica qualificata sia sotto il profilo culturale che commerciale, nel rispetto di quanto offerto in sede di gara e quanto descritto nel progetto gestionale.

La gestione dovrà essere efficiente ed assicurare all'utenza un'offerta teatrale, artistica e culturale variegata, di qualità e fruibile da un vasto pubblico.

Per la gestione del Teatro il Concessionario dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dei permessi e delle autorizzazioni necessarie.

Rappresentazioni teatrali, concerti, intrattenimenti artistici, convegni, manifestazioni di natura culturale/ricreativa, occasioni di aggregazione sociale, eventi rivolti alle fasce giovanili, sono tutti realizzabili purché consentiti dalle vigenti disposizioni di legge e compatibili con la destinazione della struttura e le attrezzature dell'immobile. Fatti salvi i giorni in cui la disponibilità della struttura dovrà essere riservata al Comune, il gestore dovrà presentare ogni anno all'Amministrazione comunale un programma dettagliato per l'utilizzo della struttura relativo ad almeno 10 (dieci) giornate l'anno con iniziative di teatro e spettacolo.

La gestione inoltre dovrà prevedere:

- Attività teatrale/concertistica per almeno 8 (OTTO) giornate annuali;
- Organizzazione di mostre, esposizioni, presentazione libri;
- Attività didattiche, formative, seminari, educativo-sociali, convegni.

Le attività all'interno della struttura dovranno comunque concludersi entro le ore 2,00 con sgombero dei locali entro e non oltre le ore 3,00.

Il mancato rispetto di tale prescrizione comporterà la risoluzione immediata del rapporto contrattuale.

La programmazione culturale, da concordare con il Comune, sarà gestita dal Concessionario e potrà comprendere sia attività/manifestazioni organizzate e realizzate in proprio dal gestore, sia attività programmate e organizzate dal gestore e realizzate da terzi, sia attività/eventi organizzati e realizzati da soggetti terzi, ai quali il gestore avrà liberamente concesso l'utilizzo

struttura per brevi periodi, gratuitamente oppure a titolo oneroso, come previsto al successivo articolo 10.

art. 5 – Servizio Bar

L'attività complementare del servizio bar è consentita esclusivamente negli orari di apertura e di funzionamento del Teatro, e comunque in concomitanza dello svolgimento di tutte le manifestazioni e degli eventi che avranno luogo all'interno della struttura.

L'attività di bar sarà rivolta esclusivamente a coloro i quali avranno avuto accesso alla struttura per ivi assistere ai suddetti eventi.

E' imposto in ogni caso il divieto assoluto di somministrazione di bevande alcoliche all'interno della struttura, pena la risoluzione immediata del rapporto contrattuale.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie per l'esplicitamento di tale attività dovranno essere acquisite direttamente dal gestore.

Non potrà essere installata e/o posizionata alcuna struttura fissa all'interno dell'area dell'anfiteatro che possa essere utile all'esercizio di tale attività.

art. 6 Gestione Parcheggio

La ditta concessionaria si dovrà occupare anche dell'organizzazione e dell'accesso al parcheggio scoperto adiacente la struttura. Per tale servizio dovrà richiedere, in nome e per conto dell'ente, il pagamento dei tiket nelle misura determinata dal comune stesso che riconoscerà al concessionario la percentuale assegnata ai rivenditori dei biglietti titolo per il parcheggio a pagamento nelle aree individuate dal comune. La disciplina della vendita dei titoli sarà regolamentata da apposita convenzione da stipulare con il gestore della struttura teatrale.

art. 7 - Divieto di sub-concessione.

E' vietata la sub-concessione del servizio di gestione del Teatro dei ruderi di Cirella.

Il Concessionario potrà concedere in uso a terzi unicamente la gestione dell'attività bar, previa formale richiesta al Comune e ottenimento, da parte di quest'ultimo, della relativa autorizzazione.

Il subentrante nella gestione dell'attività bar dovrà essere in possesso delle prescritte licenze e delle autorizzazioni necessarie nonché dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia per il regolare espletamento di detta attività.

Il Comune resterà estraneo al rapporto contrattuale tra il Concessionario ed il subentrante nella gestione dell'attività bar, avendo come unico referente il Concessionario, il quale risponderà degli impegni assunti nel contratto, anche in relazione alla gestione della attività di bar da parte del subentrante.

L'Amministrazione potrà non concedere l'autorizzazione di cui sopra qualora non ravvisi, in capo al soggetto sub concedente, la sussistenza dei requisiti morali, economici e soggettivi necessari la gestione del servizio.

art. 8 – Consegna dell'immobile. Sicurezza.

La consegna della struttura, con tutti gli arredi, le strumentazioni e le attrezzature necessari per lo svolgimento delle attività, sarà fatta mediante redazione di apposito "verbale di

sopralluogo e consegna", redatto e sottoscritto da un rappresentante dell'Amministrazione Comunale e da un rappresentante del gestore, successivamente alla stipulazione del contratto. Il Comune si riserva la facoltà di consegnare la struttura nelle more della formale stipula del contratto di concessione, ma comunque dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace.

Tutti i materiali, attrezzature ed arredi non potranno essere asportati, modificati o sostituiti senza il preventivo benestare del Comune.

In caso di modifica della normativa di riferimento, il gestore dovrà segnalare all'Ente proprietario le necessità per l'adeguamento della struttura e quant'altro richiesto per garantire l'agibilità della stessa.

Per i rinnovi periodici delle certificazioni il gestore dovrà fornire la necessaria assistenza agli Organi competenti.

Alla scadenza della concessione, l'immobile ritornerà nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale e dovrà essere consegnato, entro 30 giorni, in perfetto stato di efficienza, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all'uso.

Delle operazioni di riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti.

Il Concessionario assume la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" ai sensi del D. Lgs. n.º 81/2008. E' obbligo del Concessionario adottare, nell'esecuzione dell'affidamento, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini-utenti, e di chiunque altro fruisca della struttura.

Il Concessionario è tenuto ad informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale di qualsiasi inconveniente tecnico che possa pregiudicare la funzionalità della struttura e/o la pubblica incolumità. Inoltre, per tutta la durata della concessione, il Concessionario dovrà condurre la struttura nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

art. 9 Corrispettivi / Canone

Al Concessionario spetterà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del servizio concesso in gestione, ivi compresi tutti gli incassi derivanti dal servizio bar e dall'utilizzo della struttura da parte di soggetti terzi.

È prevista - nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nei limiti degli appositi stanziamenti l'erogazione di contributi o finanziamenti in conto gestione a carico dell'Amministrazione Comunale per l'espletamento delle attività e la gestione del servizio da parte del Concessionario.

Il Concessionario è obbligato a versare annualmente al Comune, entro il 31 dicembre di ciascuna annualità teatrale, il canone di stabilito all'atto dell'aggiudicazione relativo alla concessione dell'immobile Teatro.

art. 10 - Prezzi dei biglietti

Il Concessionario si impegna ad adottare una politica dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti che favorisca la fruizione degli spettacoli e delle altre manifestazioni da parte di tutte le classi sociali, con particolare riguardo a quelle disagiate e meno abbienti.

devono inoltre applicate le tariffe agevolate e le riduzioni, proposte dall'aggiudicatario in sede di gara, in favore di fasce e categorie di utenti svantaggiati.

I prezzi minimi e massimi dei biglietti e/o degli abbonamenti delle attività devono essere concordati con l'Amministrazione Comunale per il tramite della Giunta comunale e specificatamente prima dell'inizio della stagione artistica, entro il mese di maggio di ogni anno.

La gestione del sistema di bigliettazione ed i relativi incassi sono ad onere e cura del gestore. Gli incassi, compresi quelli di cui al successivo articolo 10 - derivanti dall'utilizzo della struttura da parte di soggetti terzi - dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e tributaria.

art. 11 – Utilizzo dei locali da parte di terzi e tariffe

Il gestore, compatibilmente con il calendario delle sua attività, potrà concedere a soggetti terzi, che ne abbiano fatto richiesta, la disponibilità della struttura al fine di realizzarvi manifestazioni ed eventi di carattere socioculturale e, comunque, per lo svolgimento di iniziative che siano compatibili con la natura e conformi con la destinazione d'uso della struttura stessa, previa informazione al Comune per la relativa autorizzazione.

La politica tariffaria della struttura viene determinata dal Concessionario liberamente, ma sempre nel rispetto dei limiti massimi e minimi concordati con il Comune prima dell'inizio della stagione artistica, entro il mese di maggio di ciascun anno.

I suddetti importi potranno subire variazioni, dietro motivata richiesta del Concessionario e previa autorizzazione della Giunta Comunale, nell'ipotesi di utilizzo della struttura per manifestazioni che prevedano un ingresso a pagamento, o per eventi con finalità di lucro da parte dell'organizzatore o, infine, per iniziative caratterizzate da finalità diverse da quelle di solidarietà sociale.

Qualora il Comune non ravvisasse l'opportunità dello svolgimento di una manifestazione/evento, ne darà immediata e motivata comunicazione al Concessionario.

Il Concessionario è tenuto a garantire che tutte le iniziative si svolgano nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

art. 12 – Utilizzo della struttura da parte dell'amministrazione comunale

E' riconosciuto all'Ente comunale il diritto di utilizzare la struttura per lo svolgimento di attività istituzionali, di manifestazioni socio-culturali, di iniziative dallo stesso promosse ovvero patrocinate, per manifestazioni di terzi autorizzate dallo stesso Ente, per il numero di giornate indicate dall'Aggiudicatario in sede di offerta di gara, che non potranno essere comunque inferiori a 10 (dieci) giorni.

Inoltre, la riserva di giornate a favore del Comune, come sopra prevista, potrà subire un incremento motivato da particolari contingenze e criticità, legate all'eventuale indisponibilità/inagibilità di altre strutture culturali cittadine.

Per l'utilizzo della struttura l'Amministrazione Comunale dovrà inviare al concessionario comunicazione scritta con preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data richiesta, tenendo conto della programmazione annuale e del calendario delle attività concordati con il gestore.

Per l'utilizzo delle giornate annue ad appannaggio del Comune, i relativi costi di gestione sono a carico del Concessionario, il quale metterà a disposizione gratuitamente i locali e gli impianti, nonché il personale necessario per eventuali proiezioni, per la pulizia dei locali, l'apertura e la chiusura del Cinema e dovrà altresì fornire anche tutti i servizi, nonché adempiere agli obblighi di cui al presente Capitolato.

Ogni altra spesa per assicurare lo svolgimento delle iniziative resta a carico del Comune o dell'organizzatore.

art. 13 – Oneri ed obblighi del Concessionario


Il Concessionario è tenuto allo svolgimento corretto e ottimale di tutte le attività programmate, nonché allo svolgimento del servizio di vigilanza, antincendio e sicurezza, secondo quanto prevede la normativa vigente.

Il Concessionario è, altresì, tenuto ad espletare e garantire tutto quanto previsto nel progetto tecnico gestionale presentato in sede di gara; ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e terzi utenti, le leggi, i regolamenti e le prescrizioni generali e/o particolari che disciplinano le attività dallo stesso gestite, mallevando il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta al riguardo, né chiunque e comunque fatta valere, giudizialmente e/o stragiudizialmente.

Il Concessionario assume gli obblighi di apertura e chiusura della struttura, nonché la direzione amministrativa, tecnica ed organizzativa.

Sono inoltre a carico del Concessionario gli oneri e obblighi richiesti dalla commissione di vigilanza:

1. Installazione di faretti alogeni segna passo alle gradinate e specificatamente l'ultima fila rispetto al palco di detti faretti risultano mancanti delle protezioni oltre che delle stesse lampade ed in alcuni casi risultano accessibili anche i fili che vi adducono corrente. L'intervento da mettere in opera consiste nel ripristino delle protezioni e rendere inaccessibili i cavi di alimentazione secondo quanto previsto dalla normativa;
2. Quadro elettrico da riordinare l'etichettatura che definisce i riferimenti d'intervento dei vari interruttori, in quanto allo stato attuale potrebbe determinare confusione in chi ha predisposto di mettere in sicurezza la zona dell'impianto oggetto di eventuale emergenza;
3. Bagni con riferimento alla zonizzazione prevista dalle norme CEI si evidenzia l'esistenza di prese di alimentazione a 220 V a distanza non regolamentare dai lavelli. Tale situazione di fatto gestita tramite l'utilizzo di prese a tenuta stagna, risultano attualmente non più integre, pertanto risulta necessario provvedere con il ripristino della tenuta stagna o in alternativa tramite l'eliminazione delle stesse o il riposizionamento all'altezza superiore di ml. 2.20;



Collegamenti equipollenti , alcuni cavi che collegavano le porte della struttura all'impianto di terra risultano staccate e non più rispondenti allo scopo . L'intervento da mettere in atto consiste nel ripristinare tale continuità.

5. manutenzione e cura ordinaria della struttura consegnata in gestione, di tutti gli impianti fissi e mobili in dotazione alla struttura, di tutti gli arredi ed attrezzature affidate (e di quelli di proprietà che il gestore riterrà di utilizzare), e precisamente:
 - pulizia dell'intera area dalle sterpaglie ed altro almeno due volte l'anno , al fine di evitare pericoli di incendi nell'area cortilizia della struttura teatrale , utilizzando successivamente tutti gli accorgimenti utili e necessari a mantenere il decoro della medesima struttura ;
 - pulizia e manutenzione della pavimentazione;
 - pulizia di tutte le sedute;
- 6 manutenzione e controllo dell'impianto elettrico con particolare attenzione a quello d'emergenza;
- 7 manutenzione e controllo dell'impianto antincendio;
- 8 manutenzione e controllo delle uscite di sicurezza;
- 9 manutenzione e controllo degli estintori;
- 10 ignifugazione della pavimentazione del palcoscenico;
- 11 manutenzione e pulizia dopo ogni spettacolo, attività o manifestazione ed ogni qualvolta risulti necessario;
- 12 fornitura dei prodotti e delle attrezzature per la pulizia (saponi, carta, etc.), che dovranno essere installati a cura e spese del gestore nei vari ambienti e mantenuti in perfetta efficienza per tutta la durata dell'affidamento;
- 13 mantenimento in stato di efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e misure di sicurezza antincendio adottate, con periodiche verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali indicate nel certificato di prevenzione;
- 14 informazione e formazione del personale impiegato sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio;
- 15 annotazione in un apposito registro, a cura del responsabile, dei controlli, delle verifiche e degli interventi di manutenzione effettuati sulla struttura;
- 16 annotazione in un apposito registro, a cura del responsabile, dell'informazione e della formazione del personale. Tali registri devono essere costantemente aggiornati e resi disponibili ai fini dei controlli da parte degli organismi di competenza;
- 17 spese per consumi di acqua, energia elettrica, rifiuti, ecc. ed in generale relative all'utilizzo della struttura. A tal fine il gestore provvederà ad intestarsi i relativi contratti di utenza, provvedendo alla volturazione entro 15 giorni dalla consegna dell'immobile, sostenendo i conseguenti oneri amministrativi e i costi connessi;

- 18 gestione contabile e commerciale dei rapporti con i distributori dei film, stipulazione e gestione dei contratti relativi ai programmi di attività, fronteggiando i relativi oneri;
- 19 versamento delle imposte (SIAE);
- 20 pagamento delle pellicole cinematografiche ed emissione dei biglietti, nel rispetto delle norme in vigore. Il Concessionario è intestatario del bordereaux e, beneficiando degli incassi, sarà responsabile nei confronti della SIAE, rispondendo delle imposte ad essa dovute.
- 21 Fornitura e posizionamento di n. 3 bagni chimici provvisori (un per maschi , uno per donne ed uno per portatore di handicap) da posizionare secondo quanto indicato nella planimetria allegata
- 22 Nel periodo estivo (luglio ed agosto di ogni anno) dovrà essere garantita l'apertura giornaliera per la visita della struttura da parte dei turisti, secondo le modalità indicate nella proposta tecnica. L'accesso ai visitatori potrà prevedere il pagamento di un ticket il cui importo dovrà essere concordato con il Comune prima dell'inizio della stagione artistica entro il mese di maggio di ciascun anno.

Oltre agli obblighi e agli oneri sopra indicati, il Concessionario è altresì tenuto a munirsi, sotto la propria responsabilità ed a proprie cure e spese, delle licenze e autorizzazioni prescritte per l'apertura e l'utilizzo della struttura. Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, il Concessionario è tenuto a richiedere ai terzi stessi l'esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, se prescritte, prima di consentire l'utilizzo della struttura.

Il Concessionario dovrà, inoltre, avvisare tempestivamente l'Amministrazione ogni qualvolta si rendesse necessario un intervento di manutenzione straordinaria.

Il Concessionario dovrà intestarsi e far volturare le utenze elettriche che servono la struttura , nonché iscriversi al ruolo idrico di scarico e della tarsu per il periodo di gestione della struttura stessa.

Le spese per gli interventi di straordinaria manutenzione resteranno a carico del Comune.

Il mancato e tempestivo avviso può essere causa di risoluzione immediata del contratto, come specificato nel successivo articolo 23.

art. 14 - Modifiche e migliorie.

Nessun intervento di modifica o trasformazione della struttura è consentito al gestore senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale.

Ugualmente ~~disa~~ per gli interventi di valorizzazione ed investimenti per la maggiore funzionalità della struttura (o per miglioramenti e potenziamenti strutturali), proposti con offerta in gara e che il gestore si sia impegnato a realizzare in sede di aggiudicazione.

Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia e le particolari condizioni pattuite nei provvedimenti che autorizzano le modifiche, migliorie e trasformazioni di cui sopra, il gestore non avrà diritto ad alcun rimborso né potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute per modifiche o migliorie apportate alla struttura.

Il Concessionario potrà provvedere, a proprie spese, a dotare la struttura delle attrezzature e degli arredi, ulteriori rispetto a quelli già installati, che reputerà necessari per un miglior svolgimento del servizio, senza nulla pretendere dall'Amministrazione.

Nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione Comunale, risultante da apposito verbale di consegna, potrà essere dal Concessionario alienata o distrutta.

Tutte le migliorie apportate dal Concessionario nel periodo di affidamento, fatta eccezione per le attrezzature e gli arredi apportati dal gestore, resteranno di proprietà del Comune ed il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso né pretesa di qualsiasi genere.

art. 15 - Relazione e rendiconto di gestione.

Il Concessionario deve trasmettere ogni 6 (sei) mesi rapporti che descrivono l'attività organizzata, specificando gli eventi realizzati e i risultati ottenuti in termini economico-finanziari.

Eventuali utili o perdite resteranno a totale vantaggio o carico del Concessionario.

Per la rilevazione dei risultati economici della gestione, alla fine di ogni anno il Concessionario dovrà presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto economico relativo all'anno precedente.

art. 16 - Personale in servizio

Il Concessionario effettuerà la gestione del servizio con personale in possesso di adeguata qualifica e in numero necessario in relazione ai giorni ed alle ore di funzionamento della struttura e alla tipologia di attività svolta.

Il Concessionario è tenuto a comunicare all'ente concedente l'elenco nominativo dei propri dipendenti e dei collaboratori contenente i dati anagrafici, i titoli di specializzazione e le eventuali abilitazioni, nonché ogni variazione nei medesimi.

Il Concessionario dovrà individuare il direttore tecnico responsabile e garantire in qualunque momento la reperibilità del legale rappresentante.

Inoltre, il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, ivi compresi i CC.NN.LL. di categoria e gli eventuali integrativi in vigore nell'ambito territoriale di riferimento, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni.

Il Concessionario risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.

Il personale adibito ai vari servizi, che dovrà in ogni caso tenere un contegno irreprensibile con il pubblico, non avrà alcun rapporto con il Comune, essendo alle esclusive dipendenze del Concessionario che lo assume, lo impiega e lo retribuisce nel rispetto di tutte le leggi vigenti.

Nessuna aspettativa, pertanto, potrà essere rivendicata a tal riguardo nei confronti del Comune di Diamante.

art. 17 - Smaltimento rifiuti pericolosi

Il Concessionario dovrà provvedere, laddove presenti, allo smaltimento dei rifiuti classificati come pericolosi in virtù della normativa vigente, tramite soggetti in possesso delle autorizzazioni di legge necessarie allo svolgimento di tale attività.

art. 18 - Documentazione da tenere presso la sede dell'impianto

Il Concessionario ha l'obbligo di tenere presso la struttura la seguente documentazione:

- nominativo del Direttore Tecnico Responsabile e Coordinatore della struttura e recapito telefonico;
- nominativo del Datore di Lavoro, nonché Responsabile della sicurezza e dell'osservanza del divieto di fumo;
- documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008;
- registro dei controlli, verifiche e interventi di manutenzione effettuati sulla struttura;
- registro dell'informazione e della formazione del personale.

I suddetti documenti dovranno essere esibiti a semplice richiesta del Comune.

art. 19 - Cauzione - Assicurazioni

A garanzia della regolare esecuzione dell'appalto servizio l'Aggiudicatario dovrà costituire una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione nei termini di cui all'art. 113 D. Lgs 163/2006, determinato ai fini fiscali in € 180.000,00 compreso Iva come per legge.

Tale cauzione resterà vincolata sino al termine del rapporto contrattuale e sarà svincolata ai sensi di legge. La cauzione dovrà essere immediatamente ricostituita, pena la risoluzione del rapporto, ogni qualvolta l'Amministrazione la incameri in tutto o in parte qualora si verificassero inadempienze da parte dell'Aggiudicatario.

L'importo della garanzia fidejussoria di cui al precedente articolo è ridotto al 50 per cento per l'esecutore in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, così come previsto dall'art. 113, comma 1, del Codice.

L'Aggiudicatario sarà, altresì, tenuto a presentare una idonea polizza assicurativa per responsabilità civile per danni arrecati a terzi (compreso il Comune di Diamante) con massimale non inferiore ad Euro 500.000,00.

Detta polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Diamante.

La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta per tutte le giornate di utilizzo della struttura.

Eventuali variazioni da apportare alla polizza, dovranno essere preventivamente concordate con il Comune di Diamante.

L'Aggiudicatario sarà altresì tenuto a sottoscrivere polizza assicurativa contro il rischio di incendio per un importo pari al valore dell'immobile, valutato in complessivi Euro 1.550.000,00.

art. 20 – Controlli dell'amministrazione comunale

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento del servizio, si riserva il diritto di compiere in ogni momento, anche senza preavviso, ispezioni e controlli che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuni per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi affidati e per l'accertamento del rispetto di quanto analiticamente definito nel presente capitolato.

Il Concessionario dovrà favorire l'attività di verifica e accertamento, consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste.

Qualora a seguito dei suddetti controlli dovessero risultare aspetti di non conformità al presente Capitolato e al contratto di servizio, il Concessionario dovrà provvedere ad eliminare tempestivamente le disfunzioni rilevate, fermo restando quanto previsto in materia di penali, di risoluzione del rapporto contrattuale, nonché di risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dell'Ente comunale.

Il Comune si riserva, altresì, il diritto di eseguire indagini e verifiche sul grado di soddisfazione degli utenti del servizio.

art. 21 – Piano della sicurezza

Il Concessionario ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione Comunale al momento della sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori il piano operativo di sicurezza relativo alle attività da esso svolte ai sensi del D.Lgs 81/2008. Tale piano deve contenere almeno l'individuazione delle cause e misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio o altre calamità) e l'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze. Il piano da allegare all'offerta dovrà contenere anche l'importo dei relativi oneri e dovrà essere aggiornato qualora la situazione lo richieda.

Il Concedente non ha provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. (Documento unico valutazione rischi interferenze) avendo valutato che nell'esecuzione del contratto non vi sono rischi di interferenze. L'importo degli oneri della sicurezza è, pertanto, pari a zero.

art. 22 – Penali

Le clausole contenute nel presente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti.

Nel caso in cui siano accertati, da parte del Dirigente competente, casi di ritardato adempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a cause di forza maggiore, il Comune si riserva di irrogare una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

La misura delle suddette penali sarà stabilita ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

L'applicazione delle penali sarà comunicata all'impresa mediante raccomandata con A/R.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per grave inadempimento.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti dell'impresa.

art. 23 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione Comunale potrà disporre la risoluzione del contratto di affidamento a fronte di accertati inadempimenti da parte del Concessionario. L'Amministrazione potrà invocare la risoluzione con effetto immediato a seguito di propria comunicazione in forma di lettera raccomandata a.r. e senza altra formalità per casi di grave inadempimento, tra i quali:

- insolvenza o fallimento del Concessionario;
- cessione, anche parziale, del contratto o sub-concessione non autorizzata dal Comune;
- mancata reintegrazione della cauzione entro il termine di gg. 15 dall'eventuale avvenuta escussione.
- effettuazione di modifiche strutturali alla struttura senza la preventiva autorizzazione del Comune.
- mancato avviso all'Amministrazione Comunale della necessità di un intervento di manutenzione straordinaria.
- violazione del divieto di somministrazione di bevande alcoliche.
- mancato rispetto degli orari di chiusura della struttura.

In tutti gli altri casi di inadempimento da parte del Concessionario, l'Amministrazione assegnerà, mediante lettera raccomandata A/R., un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Decorso infruttuosamente tale termine, il Comune, con raccomandata A/R., dichiarerà risolto il rapporto contrattuale.

In ogni caso, la risoluzione anticipata del contratto comporterà per il Concessionario la perdita della cauzione definitiva che verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

art. 24 - Esecuzione in danno

In caso di omissioni o inadempienze accertate secondo i modi e i tempi previsti nel presente capitolato, è facoltà dell'Amministrazione far eseguire il servizio ad altra ditta in danno dell'originario aggiudicatario, al quale verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune.

art. 25 - Divieto di cessione del contratto

Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza preventiva espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 177 D. Lgs. 163/2006.

Se tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto, si applica l'art.116 del D.Lgs. n.163/2006.

art. 26 – Stipula contratto / Spese contrattuali / Eventuale revoca

La stipula del contratto avverrà in forma pubblico-amministrativa a rogito del Segretario Comunale e nei termini stabiliti dall'Amministrazione da comunicarsi al soggetto aggiudicatario con apposita convocazione.

Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

In caso di ritardo o mancata ottemperanza agli oneri relativi alla stipulazione del contratto, l'Amministrazione provvederà a revocare l'affidamento e a procedere ad un nuovo affidamento in base alla graduatoria.

Alla stipula della convenzione sarà consegnata tutta la documentazione amministrativa in possesso di questo Ente (agibilità etc.)

art. 27. Riconsegna Della Struttura

Alla scadenza del contratto, il concessionario, mediante la redazione di apposito verbale di riconsegna sottoscritto dallo stesso congiuntamente al Responsabile del Servizio Patrimonio, deve restituire gli impianti, gli arredi e quant'altro indicato nell'inventario di cui all'articolo precedente, nello stato in cui sono stati consegnati e acquisiti, salvo il normale deperimento dovuto all'uso; ogni eventuale danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento del danno. Il Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune di Diamante non procederà allo svincolo della cauzione di cui al precedente articolo in presenza di pendenze risarcitorie.

Alla scadenza della convenzione il gestore non potrà avanzare alcuna pretesa di avviamento commerciale.

art. 28. Tracciabilità flussi finanziaria

È obbligo del Concessionario osservare in tutte le operazioni di pagamento conseguenti alla concessione le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, fra l'altro riportando negli strumenti di pagamento utilizzati il CIG relativo alla procedura.

Il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato articolo dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 L. 136/2010. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce altresì causa di risoluzione del contratto.

Al fine di consentire al "Comune" di assolvere all'obbligo di verifica di cui all'art. 3 co. 9 della L.136/2010, il Concessionario, tramite il legale rappresentante o il soggetto munito di apposita procura, deve inviare al Comune copia dei contratti sottoscritti, per la Concessione, con eventuali subcontraenti.

Il Concessionario è infine tenuto a dare immediata comunicazione al Titolare ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

art. 29 - Definizione controversie

Il Foro di Paola sarà competente a dirimere le controversie connesse e conseguenti alla stipula del contratto non definite in via breve ed amichevole tra le parti contraenti. Durante il giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, il Gestore non può esimersi dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità del servizio.

E' escluso il deferimento ad arbitri.

art. 30- Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle norme di legge ed ai regolamenti e statuto del Comune di Diamante.

Diamante , li 21 maggio 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Vincenzo ACCARO

www.Albopretorionline.it 28/05/12

Allegato C

Comune di Diamante
Ufficio Tecnico
Settore Patrimonio
Via Pietro Mancini n. 10
87023 DIAMANTE

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE TECNICA ED ARTISTICA DELL'ANFITEATRO RUDERI DI CIRELLA Codice CIG 4257217E97

indetta con determinazione N° 18 del 18/5/2012

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

NB - In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, già costituito o da costituire, dovrà essere presentata una istanza e dichiarazione per ciascuna impresa raggruppata/raggruppata o consorziata/consorziente

Il sottoscritto _____

nato a _____ Prov. Di _____

residente nel Comune di _____ Provincia di _____

Stato _____ Via/ Loc. _____

Numero di fax _____ Indirizzo posta elettronica _____

- legale rappresentante
 procuratore

del/della _____

con sede nel Comune di _____ Provincia _____

Stato _____ Via /loc. _____

con codice fiscale numero _____

e con partita IVA numero _____

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, c. 5-quinquies, del D.Lgs. 163/06:

1. di eleggere domicilio, per le comunicazioni con lettera raccomandata a.r. ovvero tramite notificazione, _____

(obbligatorio)

2. che il proprio indirizzo di posta elettronica, per l'invio delle comunicazioni, è il seguente: _____

3. che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), per l'invio delle comunicazioni, è il seguente: _____ (non obbligatorio)

4. che il numero di fax attivo, al fine dell'invio delle comunicazioni è il seguente: _____ (obbligatorio)

5. che autorizza l'utilizzo del fax, in sostituzione dell'invio delle comunicazioni con gli altri

mezzi sopra indicati, impegnandosi fin da ora comunicare eventuali disguidi;

Con espresso riferimento al soggetto che rappresenta,

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura aperta indicata in oggetto, a cui intende partecipare (barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione del soggetto concorrente):

- come concorrente singolo
- in raggruppamento o consorzio con i seguenti concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto):

soggetto mandatario:

soggetti mandanti:

e, con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture/servizi,

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

1) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _____ per attività corrispondente al servizio oggetto del presente appalto ed attesta i seguenti dati:

- numero di iscrizione _____
- data d'iscrizione _____
- durata della Ditta / data termine: _____
- forma giuridica del concorrente _____
- organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi, luogo e data di nascita e luogo di residenza) nonché poteri loro conferiti _____

(dovranno risultare tutti i componenti del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza):

2) che non sussiste nei propri confronti e nei confronti del legale rappresentante dell'impresa⁴ alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui all'art. 38, D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. o ad altre disposizioni legislative che prevedano cause di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ed in particolare :

- a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e, di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) di non avere in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause estative previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società;
- c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall'art. 45 paragrafo 1) direttiva CE2004/18; l'esclusione ed il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o di direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente lettera di invito, qualora l'impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il

⁴ La parte sottolineata dovrà essere sbarrata nel caso in cui la dichiarazione sia rilasciata dal medesimo legale rappresentante dell'impresa, mentre dovrà essere mantenuta nel caso in cui la dichiarazione sia rilasciata dal procuratore.



reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;


- d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e da ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro;
- f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara; e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) che nei propri confronti non risulta alcuna iscrizione nel Casellario Informatico, di cui all'art. 7 - comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12.03.1999 n. 68;
- k) di non aver riportato la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, né altri provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 04.08.2006 n. 248;
- l) che, non risultano iscritti nell'Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico, di omessa denuncia dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13.05.1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 12.07.1991 n. 203, salvo che ricorrono i casi previsti dall'art. 4, 1 comma, della Legge 24 novembre 1981 n.689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto, che ha omesso la

predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente, all'Autorità di cui all'art. 6 la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) di non essere, rispetto ad un altro partecipante, alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile. In una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

Le clausole di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito con modificazione dalla Legge 07.08.1992 n. 356 o dalla Legge 31.05.1965 n. 575, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- 3) di non avere commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'art. 43, D. Lgs. 286/1998, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- 4) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per quelle da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
- di non essere soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
 - oppure (per le altre imprese)*
 - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17, L. 68/1999);
- 5) di impegnarsi ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 626/94 e ss.mm.ii.
- 6) di impegnarsi ad osservare le norme in materia di "privacy" di cui al D. Lgs. n° 196/2003;
- 7) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio;
- 8) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento dell'appalto e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta;
- 9) di accettare tutte le condizioni del Capitolato speciale in oggetto;
-
- 10) la propria regolarità contributiva;
- 11) (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito):
che in caso di aggiudicazione



- entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell'appalto sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente designato quale mandatario, e cioè a

-
-
- che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
 - si conformerà alla disciplina prevista dall'articolo 37 del D. Lgs. 163/2006;

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, costituiti o costituendi, il requisito di cui al punto 12) dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande.

12) di assolvere a tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare :

- di impegnarsi, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad aprire un conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale ricevere i pagamenti per il presente appalto che saranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione;
- di impegnarsi a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del suddetto conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ATTESTA ai sensi dell'art. 48 D.P.R. n.445/2000 di:

- Aver preso visione delle sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

ATTESTA:

-
- di aver preso esatta conoscenza della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e particolari inerenti ad essa ;
 - di aver preso visione di tutti i documenti ed elaborati relativi alla procedura e di accettare integralmente ed incondizionatamente le condizioni in essi poste;
 - di essere consapevole che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati

14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi